

# Senato della Repubblica

*Legislatura 17<sup>a</sup> - 11<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 del 11/02/2015*

## **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità delle seguenti osservazioni e integrazioni.

In termini generali, la regolazione dei nuovi contratti permanenti deve allinearsi alle discipline vigenti negli altri Paesi europei, anche a quelle più protettive.

Le regole diventano semplici e certe quanto più sono omogeneamente applicate a tutto il lavoro pubblico e privato, con l'eccezione delle amministrazioni d'ordine, ferme restando le procedure concorsuali per accedere alle funzioni pubbliche. La Commissione impegna il Governo a procedere in questa direzione.

In sede di definizione del campo di applicazione (articolo 1) è necessario ancora chiarire – in armonia con quanto stabilito nella legge di stabilità 2015 – che la nuova disciplina si applica anche:

- nel caso di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;

- nel caso in cui venga dichiarato illegittimo un contratto di somministrazione a tempo indeterminato costituito dopo l'entrata in vigore del decreto;

- nel caso in cui venga dichiarato illegittimo un contratto di somministrazione a termine, costituito prima dell'entrata in vigore del decreto, con conseguente conversione in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, e quest'ultimo venga convertito in contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto;

- nel caso di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, del rapporto di apprendistato (anche se costituito prima dell'entrata in vigore del decreto) in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato.

Con riferimento ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori (articolo 2), si rileva la mancanza di un riferimento espresso alle fattispecie di licenziamento discriminatorio previste dal nostro ordinamento. Risulta quindi opportuno definire meglio il perimetro applicativo dello stesso articolo (con ripresa, senza variazioni, dell'elenco di criteri di differenziazione vietati contenuto nell'articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori) e specificare se esistono casi di nullità sottratti al regime descritto.

È inoltre opportuno chiarire che rientrano nel caso generale di insussistenza o insufficienza del motivo oggettivo:

- il caso del licenziamento per esito negativo della prova quando il relativo patto risulti invalido o il relativo termine risulti già scaduto;

- il caso del licenziamento per raggiunti limiti di età, quando risulti insussistente tale requisito.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, è auspicabile chiarire il regime sanzionatorio applicabile sui contributi previdenziali.

Appare infine opportuno che la disposizione attualmente collocata nel comma 3 dell'articolo 3, in materia di licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, costituente richiamo del relativo divieto di discriminazione, con corrispondente comminatoria della sanzione reintegratoria, venga collocata *ratione materiae* nel contesto dell'articolo 2, dedicato appunto ai casi di nullità del licenziamento e in particolare di quello di carattere discriminatorio.

Con riferimento alla formulazione dell'articolo 3 comma 1, in materia di quantificazione dell'indennizzo a seguito di procedimento giudiziale, è opportuno precisare che il carattere vincolante del meccanismo di calcolo dell'indennità, parametrato all'anzianità di servizio, non consente una determinazione dell'indennità medesima in misura diversa da quella che deriva dall'applicazione del criterio dell'anzianità di servizio in azienda.

In ordine all'offerta conciliativa (articolo 6), è opportuno in primo luogo riflettere su una possibile estensione di tale strumento allo scioglimento di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dalla data di assunzione. È opportuno anche specificare che il termine perentorio coincidente con i termini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento si applica esclusivamente all'offerta della somma da corrispondere, mentre non si applica alla consegna dell'assegno circolare, che può essere, quindi, effettuata anche successivamente. D'altra parte, è opportuno consentire che il pagamento avvenga anche mediante bonifico bancario.

Coerentemente con quanto rilevato dalla Commissione Giustizia, considerato che l'offerta conciliativa prevista dall'articolo 6 costituisce un complemento dell'istituto di arbitrato di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato Lavoro), si rende opportuno prevedere, nell'ambito del predetto articolo 6, l'emanazione di disposizioni regolamentari di attuazione del medesimo mediante un apposito decreto ministeriale.

È opportuno, inoltre, definire che cosa si intenda per "retribuzione globale di fatto" e confermare esplicitamente la possibilità che la transazione abbia a oggetto, oltre alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento, anche altre materie attinenti al passato svolgimento del rapporto, prevedendo il pagamento di una somma ulteriore, precisando che l'esenzione fiscale e contributiva non si applica alla parte del pagamento eccedente rispetto all'importo definito nella norma.

Gli enti e le associazioni "di tendenza" sono caratterizzate da un particolare rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguente opportunità di conservare la vigente possibilità di risolvere il rapporto di lavoro, senza il rischio che una valutazione difforme da parte del giudice possa portare alla ricostituzione autoritativa del rapporto stesso.

Con riferimento ai licenziamenti collettivi (articolo 10), è opportuno chiarire che trovano applicazione le misure ridotte dell'indennità, contemplate dall'articolo 9, comma 1, qualora l'impresa non superi i limiti dimensionali richiamati (si osservi in proposito che l'impresa potrebbe

essere soggetta alla disciplina del licenziamento collettivo, pur non superando la soglia dimensionale ai fini della disciplina dei licenziamenti, essendo l'organico, complessivamente inferiore a 61 dipendenti, suddiviso in unità produttive ciascuna al di sotto dei 16 dipendenti). È opportuno, infine, escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto licenziamento individuale - sebbene plurimo - per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento, a seguito di cessione di appalti di servizi, da parte dell'assuntore cessante dei lavoratori dipendenti che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e comunque dal maggior termine eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale cui aderisce l'assuntore uscente.

Con riferimento ai licenziamenti collettivi, il Governo valuti l'opportunità di rivedere il regime sanzionatorio dell'articolo 10, prevedendo la reintegrazione in caso di violazione dei criteri previsti dai contratti collettivi.

# Senato della Repubblica

*Legislatura 17<sup>a</sup> - 11<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 132 del 17/02/2015*

## **Schema decreto legislativo su ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1) a 5), e comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che esso introduce nuovi strumenti di sostegno al reddito, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno che il Governo, onde evitare penalizzazioni, inserisca una norma che armonizzi la coesistenza tra il nuovo regime NASpI e la fase transitoria dell'indennità di mobilità, regolamentata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, in base a tale fase transitoria, l'indennità di mobilità per gli anni 2015 e 2016 verrà corrisposta con durate decrescenti, ma comunque sempre superiori alle durate dell'ASpI, fino ad uniformarsi ad essa nel 2017. Con il passaggio da ASpI a NASpI - che fino a tutto il 2016 avrà durate massime di 24 mesi - molti dei lavoratori ai quali spetterebbe l'indennità di mobilità (quelli con età inferiore ai 50 anni) si troverebbero ad avere trattamenti di durata inferiore a quelle della NASpI.

Quanto all'articolo 5, comma 1, si invita il Governo a innalzare da 78 a 104 settimane la durata massima di fruizione della NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in materia di condizionalità è necessario che sia una norma legislativa a fissare almeno i principi generali collegando il trattamento di disoccupazione all'adempimento della persona interessata degli obblighi conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in merito alle esclusioni dal computo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni individuate dal precedente comma 1, si invita il Governo a specificare se, in tale fattispecie di esclusione, la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

In merito all'articolo 14, si suggerisce al Governo di chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma, che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Riguardo all'articolo 15, si nota che la nuova indennità (DIS-COLL) sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i soggetti in esame e che quest'ultima

resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, si chiede al Governo di specificare se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione relativamente al settore pubblico.

In merito all'articolo 16, che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di perdita del beneficio, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.

Sempre con riferimento all'articolo 16, si invita altresì il Governo ad investire più risorse sull'ASDI, in modo da rendere strutturale tale istituto, una volta terminata la fase sperimentale.

Con riguardo all'articolo 17, comma 2, che prevede un *voucher* di ricollocazione per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, si segnala al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di estendere la platea dei destinatari prevista dal decreto a tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o che aderiscono all'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in materia di contratto a "tutele crescenti" (Atto Governo n. 134), nonché la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento, anche economico-integrative, del datore di lavoro che ha licenziato.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, fermo restando il principio del riconoscimento all'Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata della remunerazione sulla base dei risultati ottenuti, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di riconoscere all'Agenzia accreditata anche una quota fissa minima per le attività svolte "a processo". In riferimento alla legge n.183 del 2014, articolo 1, comma 4, lettere c) ed e), si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, anche il contratto di ricollocazione rientri tra le competenze dell'Agenzia nazionale.

A proposito del contratto di ricollocazione, si evidenzia infine che la piena operatività dello stesso è subordinata all'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi dell'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014, finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si sollecita quindi il Governo a provvedere quanto prima all'adozione dei suddetti decreti legislativi, tenendo conto del nuovo assetto costituzionale disegnato dall'Atto Camera n. 2613-A, che, in modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede l'eliminazione della legislazione concorrente, e, nella seconda lettura alla Camera dei deputati, l'attribuzione esclusiva allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente, con riferimento all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a intervenire sulla prevalenza del regime di autorizzazione nazionale per le politiche attive, confermando l'attuale regime di accreditamento su base regionale per le attività di formazione.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 17 febbraio 2015

389.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Lavoro pubblico e privato (XI)

ALLEGATO

Atto del Governo: 134

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (134)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134), che costituisce il primo provvedimento attuativo della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;

evidenziato come le misure relative all'introduzione, per i nuovi assunti, del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che determinano un ridimensionamento delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, trovano un bilanciamento nel quadro di un sistema di interventi più ampio e comprensivo volto, in particolare, a rafforzare le tutele per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e a limitare il ricorso a contratti precari, promuovendo, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera b), della richiamata legge n. 183 del 2014;

auspicato che il provvedimento in esame contribuisca a promuovere, unitamente agli altri interventi messi in campo dal Governo, la ripresa dei livelli occupazionali e l'incremento della quota di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

considerata favorevolmente la scelta del Governo di procedere in modo contestuale all'adozione del provvedimento in esame e di quello che rafforza le tutele in caso di

disoccupazione involontaria, con ciò rendendo possibile un loro contemporaneo esame da parte della Commissione;

valutata positivamente, in questo contesto, la scelta compiuta dalla legge di stabilità 2015 in materia di incentivazione sul piano fiscale e contributivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;

segnalata l'opportunità di una riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi ivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e di garantirne l'estensione anche agli anni successivi al 2015;

considerato che il provvedimento introduce esclusivamente una nuova disciplina delle tutele in caso di licenziamento per i lavoratori con qualifica non dirigenziale assunti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, devono intendersi applicabili anche ai nuovi rapporti di lavoro tutte le disposizioni vigenti relative ai contratti a tempo indeterminato che non attengano alla disciplina delle medesime tutele;

rilevato che il processo di privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego comporta la necessità di una tendenziale omogeneità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e che, come già evidenziato dal Governo, la materia dei licenziamenti nel pubblico impiego sarà affrontata nell'ambito del disegno di legge concernente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al momento in discussione al Senato (Atto Senato n. 1577);

osservato che l'articolo 2, comma 1, nel confermare il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori, non riproduce esattamente il contenuto dell'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge n. 300 del 1970, ma apporta alcune semplificazioni, eliminando, tra l'altro, il riferimento ai licenziamenti causati da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

ritenuto che, per i licenziamenti ingiustificati ai quali non si applica la sanzione conservativa, occorra incrementare la misura minima e la misura massima dell'indennizzo economico dovuto al lavoratore;

considerato che, ai fini della definizione delle specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato per le quali viene confermato il diritto alla reintegrazione, va assicurata la salvaguardia del principio di proporzionalità tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione del licenziamento;

osservato che l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, reca disposizioni relative al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi ivi previsti di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, che si discostano da quelle attualmente stabilite, per analoghe fattispecie, dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

ritenuto, opportuno in relazione a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, assicurare una tutela di carattere reintegratorio nelle fattispecie nelle quali, con riferimento a lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si accerti che il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

considerata l'opportunità di confermare l'applicazione senza eccezioni, anche per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, delle disposizioni in materia di onere della prova per i licenziamenti ingiustificati, con particolare riferimento all'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai sensi del quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro;

ritenuto che, come emerge anche dall'esame parlamentare svolto in occasione dell'approvazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'esclusione, per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, dell'applicazione di sanzioni di tipo conservativo, con la previsione di indennizzi economici certi e crescenti con l'anzianità di servizio, prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, deve intendersi riferita alle sole fattispecie relative a licenziamenti individuali, non essendo in discussione la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

rilevato che l'applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento anche ai licenziamenti collettivi determinerebbe un indebolimento del ruolo della contrattazione collettiva e delle procedure di confronto con le associazioni sindacali nella gestione dei licenziamenti relativi a esigenze tecnico-produttive e organizzative, che potrebbe rendere più difficoltosa la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ai lavoratori di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge;

all'articolo 3, comma 1, provveda il Governo a incrementare la misura minima e massima delle indennità dovute in caso di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, ferma restando la regola che prevede la corresponsione di un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;

provveda il Governo a rivedere la formulazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, al fine di assicurare la reintegrazione nel posto di lavoro nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa in cui sussista una evidente sproporzione tra la sanzione del licenziamento e l'addebito disciplinare contestato;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di precisare in modo espreso che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai rapporti di lavoro di pubblico impiego, in vista del complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in attuazione della delega di cui al disegno di legge concernente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame al Senato (Atto Senato n. 1577);

b) valuti il Governo l'opportunità di escludere l'applicazione della disciplina di cui al presente decreto nei casi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro da parte di lavoratori in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento che passano alle dipendenze di imprese che subentrano in un appalto ovvero di processi di mobilità all'interno di un gruppo di imprese, che determinino la cessazione di un rapporto di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente provvedimento e l'instaurazione di un nuovo rapporto nell'ambito di società controllate o collegate;

c) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, dello schema al fine di uniformarla a quella dell'articolo 18, primo comma, primo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, anche con riferimento ai licenziamenti di cui al presente provvedimento, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetti, senza eccezioni, al datore di lavoro;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le modalità di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, debbano intendersi equivalenti a quelle previste per analoghe fattispecie dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la tutela di carattere reintegratorio prevista dall'articolo 3, comma 3, si estenda anche ai casi nei quali il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile;

g) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione all'intero provvedimento delle disposizioni, recate dall'articolo 6, comma 3, dello schema, in materia di monitoraggio degli interventi, attualmente riferite alle sole norme concernenti l'offerta di conciliazione.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 17 febbraio 2015

389.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Lavoro pubblico e privato (XI)

ALLEGATO

Atto del Governo: 135

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (135)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

rilevato con favore che il provvedimento, nel rimodulare la disciplina dell'ASpI e della mini-ASpI, individua requisiti per l'accesso alla NASpI meno stringenti di quelli previsti a legislazione vigente per il riconoscimento dell'ASpI;

osservato, in particolare, che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, per effetto delle innovazioni introdotte dal provvedimento, il numero dei soggetti che presentano requisiti utili ai fini della percezione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego aumenterebbe dal 96 al 97,2 per cento del totale dei lavoratori assicurati e crescerebbe sensibilmente la frequenza nell'accesso a detta prestazione;

valutato che la previsione di uno strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria di carattere tendenzialmente universale assume particolare rilievo nel quadro di progressiva ridefinizione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali;

giudicate, altresì con favore le disposizioni concernenti l'istituzione, in via sperimentale di un nuovo trattamento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione, che presenta caratteristiche ispirate a quelle della NASpI e richiede il possesso di

requisiti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per l'accesso alla indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerata positivamente l'introduzione, ancorché in via sperimentale, di un assegno di disoccupazione, che assicura, al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, una prestazione di carattere assistenziale per i lavoratori in condizioni di maggior bisogno che non abbiano trovato una nuova occupazione;

segnalata, con riferimento all'articolo 14, l'opportunità di evitare il rinvio all'applicazione di altre disposizioni «in quanto compatibili», in linea con le raccomandazioni in materia di formulazione tecnica dei testi legislativi;

considerato che l'articolo 15 dello schema dà parzialmente attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, relativo all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e la previsione, prima dell'entrata a regime, di un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 15 può considerarsi esaustiva della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 nella misura in cui essa si intenda riferita ad una fase di sperimentazione a risorse definite da esaurirsi all'atto del superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

ritenuto che, anche al fine di corrispondere al criterio direttivo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014, sia opportuno assicurare l'estensione della DIS-COLL fino al superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

osservato che l'articolo 15, comma 15, e l'articolo 16, comma 8, rinviando, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione a periodi successivi a quelli considerati nel provvedimento delle disposizioni in materia di DIS-COLL e di ASDI, a stanziamenti previsti da successivi provvedimenti legislativi che rendano disponibili le occorrenti risorse finanziarie, richiamando in particolare quelle derivanti dai decreti legislativi di cui alla legge n. 183 del 2014;

segnalato che, nella relazione approvata dalla Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, si è evidenziata l'esigenza che, nel corso del presente esercizio, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti;

rilevato che, per effetto del provvedimento in esame e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 134), si determina un consistente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in materia di lavoro;

considerato, pertanto, essenziale individuare già nel corso dell'anno 2015 le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, fino al superamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e all'articolo 16, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 3 e 5;

evidenziato che l'articolo 17, comma 2, riconosce ai lavoratori illegittimamente licenziati il diritto a ricevere un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, mentre il comma 1 del medesimo articolo 17 prevede uno stanziamento limitato a 50 milioni di euro nell'anno 2015 e a 20 milioni di euro nell'anno 2016;

rilevato che, in assenza di un rifinanziamento della misura ad opera di uno dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5, del provvedimento, tale diritto avrebbe nel 2016 una portata assai più limitata di quella riconosciuta nell'anno 2015, mentre nell'anno 2017 sarebbe sostanzialmente privo di effettività;

evidenziato, altresì, che la piena operatività del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17 è subordinata all'adozione di un ulteriore decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, che dovrà regolamentare la definizione del profilo personale di occupabilità dei lavoratori, i diritti e i doveri connessi alla stipula dei contratti di ricollocazione tra lavoratori e agenzie per il lavoro, l'ammontare del voucher, nonché il risultato occupazionale che l'agenzia deve conseguire per incassare il medesimo voucher;

segnalata l'esigenza di recepire il contenuto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2015;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

all'articolo 11, comma 1, alinea, premettere le parole: Ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

all'articolo 16, comma 6, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17. – (Contratto di ricollocazione). – 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato per l'anno 2015 di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto di incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale in caso di:

a) mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4;

b) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro;

c) perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di individuare le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della contribuzione figurativa, senza limiti di retribuzione, nei casi di fruizione della NASpI e della DIS-COLL, anche al fine di garantire adeguati trattamenti pensionistici grazie alla creazione di montanti contributivi più rilevanti e meno frammentati;

valuti il Governo l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego

con riferimento ai criteri di calcolo della durata della NASpI di cui all'articolo 5, valuti il Governo l'esigenza di garantire adeguate tutele per i lavoratori con età anagrafica più elevata che negli anni considerati ai fini della determinazione della durata del trattamento abbiano avuto una carriera contributiva discontinua, tenuto conto delle maggiori difficoltà esistenti ai fini di una loro ricollocazione;

con riferimento all'attuazione del principio di condizionalità ai fini dell'erogazione della NASpI, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto di cui all'articolo 7, comma 3, che nell'ambito dei percorsi di riqualificazione professionale sia favorito il conseguimento, da parte dei lavoratori interessati, di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale, nonché di certificati e diplomi di specializzazione tecnica superiore, anche mediante il riconoscimento di specifici crediti formativi;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 16, comma 1, che, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, l'ASDI sia riconosciuta anche a quanti nell'anno 2015 abbiano completato la fruizione dell'ASpI per la sua intera durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

valuti il Governo l'opportunità di rivedere i criteri di determinazione dell'ammontare dell'ASDI, individuati dall'articolo 16, comma 3, al fine di stabilire, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, un importo in valore assoluto dell'assegno, correlato all'esigenza di garantire un livello di vita decoroso, escludendo un rapporto diretto tra l'ammontare della prestazione e quello dell'ultima indennità NASpI percepita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere che il decreto di cui all'articolo 7, comma 3, individui le sanzioni anche per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 7;

b) fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, ai fini della corresponsione della NASpI nella misura di cui all'articolo 4, non solo al personale artistico, ma al personale artistico, teatrale e cinematografico, in conformità alla disciplina prevista a legislazione vigente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2, 38 e 69, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) individuare in modo puntuale, all'articolo 14, le disposizioni in materia di ASpI che permangono applicabili alla NASpI, anche al fine di agevolare la ricostruzione della nuova disciplina ed escludere incertezze nella sua applicazione, assicurando in particolare che:

1) l'ASpI continui ad essere riconosciuta fino al termine dell'anno 2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI continuino a essere considerate equivalenti alla perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelle avvenute per giusta causa;

d) rivedere le disposizioni dell'articolo 15, che introducono, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015, una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di assicurare un loro migliore coordinamento con la disciplina prevista a legislazione vigente dall'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilendo in particolare che:

1) al primo periodo del comma 13, sia stabilito che i soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fruiscano esclusivamente delle prestazioni dell'articolo 15 per gli eventi di disoccupazione relativi all'anno 2015 e non solamente fino al 31 dicembre 2015;

2) al secondo periodo del comma 13, vengano fatti salvi anche i diritti maturati in base alla legislazione vigente in relazione a eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014;

e) rivedere le ipotesi di decadenza dalla DIS-COLL previste dall'articolo 15, al fine di renderle omogenee a quelle previste, con riferimento alla NASpI, dall'articolo 11;

f) precisare che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, relative all'individuazione dei beneficiari del nuovo assegno di disoccupazione, si riferiscano al periodo di sperimentazione di cui al comma 1, anziché al primo anno di applicazione della nuova normativa;

g) chiarire che il decreto legislativo in materia di politiche attive per l'impiego assicurati, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, che la remunerazione delle agenzie per il lavoro sulla base del risultato ottenuto, di cui all'articolo 17, sia corrisposta in presenza dell'effettivo inserimento per un congruo periodo del lavoratore ricollocato.